



## AUTOTRASPORTO LE PRINCIPALI NOVITA'

### AUTORIZZAZIONI TRASPORTI ECCEZIONALI

Modifica art. 10 comma  
10-bis del Codice della  
Strada

*(art. 54 DL 50/2022)*

E' stata differita al 31 luglio 2022 la data entro la quale deve essere adottato il DM MIMS con il quale saranno definite le specifiche tecniche e le modalità per il rilascio della autorizzazioni per i trasporto eccezionali di cui al comma 2 dell'articolo 10 del Codice della Strada.

A seguito di questa proroga, il Ministero dell'Interno, con Circolare del 31 maggio 2022, ha aggiornato le scadenze previste per i trasporti in condizioni di eccezionalità con massa fino 108 ton, effettuati con complessi di veicoli a 8 assi fino all'entrata in vigore delle nuove linee guida e, comunque, non oltre il 31 luglio 2022.

### FINE PROROGHE 29 GIUGNO 2022

Il 29 giugno 2022 scade l'ultima delle proroghe ai documenti, autorizzazioni, revisioni ecc. che erano state concesse, anche per il settore autotrasporto, a seguito dell'emergenza Covid.

### ECOBONUS VEICOLI COMMERCIALI N1 N2

Decreto del Presidente del  
Consiglio dei Ministri 6  
aprile 2022

E' concesso un contributo a favore delle piccole e medie imprese che esercitano l'attività di trasporto di cose in conto proprio o in conto terzi per l'acquisto di veicoli commerciali di categoria N1 e N2 nuovi di fabbrica, ad alimentazione esclusivamente elettrica, con contestuale rottamazione di un veicolo in una classe inferiore ad Euro 4.

Le prenotazioni dei contributi sono ripartite dallo scorso 25 maggio 2022.

**CREDITO DI IMPOSTA  
AUTOTRASPORTO**

Art 3 DL 50/2022

L'articolo 3 ha introdotto un credito d'imposta, per mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gasolio, a favore delle imprese di autotrasporto che usano veicoli di categoria Euro V o superiore con massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate (in conto terzo o in conto proprio). Il contributo corrisponde al 28% della spesa in gasolio sostenuta nel primo trimestre del 2022, al netto dell'Iva.

Per ottenere il credito d'imposta è necessario attendere che l'Agenzia delle Entrate emani uno specifico codice tributo.

**RIDUZIONE ACCISE  
GASOLIO**

ART. 1-bis comma 1 DL  
21/2022

[CIRCOLARE AGENZIA DELLE  
DOGANE N. 23/2022](#)

[CIRCOLARE AGENZIA DELLE  
DOGANE N. 11/2022](#)

L'art. 1-bis, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 21/2022 ha confermato la riduzione delle aliquote di accisa nella misura sotto specificata a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 luglio 2022:

- benzina: euro 478,40 per mille litri;
- oli da gas o gasolio usato come carburante: euro 367,40 per mille litri;
- gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: euro 182,61 per mille chilogrammi

Il medesimo decreto ha ricompreso nella rideterminazione temporanea anche un'ulteriore aliquota di accisa di cui si riporta la variazione intervenuta:

- gas naturale usato per autotrazione: da euro 0,00331 per metro cubo ad euro zero per metro cubo.

**DURATA E CONFERMA  
DELLA PATENTE DI GUIDA**

Modifica art. 126 commi 8,  
9, 10 e 10-bis e  
inserimento comma 8-ter  
del Codice della Strada

( DL 68/2022)

In particolare, il nuovo comma 8-ter prevede che qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata anche all'esito positivo di un esperimento di guida finalizzato a comprovare il permanere dell'idoneità tecnica alla guida del titolare. Se, il giorno della prova, il conducente che deve sottoporsi all'esperimento di guida è assente, o nel caso di esito negativo dell'esperimento, la patente è revocata.

**PATENTE DI GUIDA B**

Sostituito comma 3 lettera  
f) art. 116 del Codice della  
Strada

(DL 68/2022)

In base alle nuove previsioni la patente di guida B è necessaria per la guida di:

1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

**2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni**